

Instituto Latino-Americano de Derecho Tributario (ILADT)
XXI Jornadas latino-americanas de derecho tributario

La tassazione dei nuovi strumenti finanziari* .
(Italia)

Genova, 5 settembre 2002

Relazione di Oscar Donato Piccoli **

(Versione in lingua italiana)

Sia consentito in questo contesto rivolgere un pensiero ai Popoli dell'America latina, in particolare a quello della natia Argentina, che vivono oggi una grave crisi non soltanto economica ma istituzionale e cui va, come modesto contributo, l'auspicio di un futuro migliore. Che gli uomini onesti di queste Nazioni trovino, con l'aiuto di Dio, la strada per costruire una rinnovata società civile!

* *In questa sede è trattata la sola disciplina ai fini delle imposte sui redditi non conseguiti nell'esercizio di impresa commerciale.*

** *Avvocato, responsabile della consulenza fiscale di BNP PARIBAS Banque Privée - Succursale Italia.*

Il relatore ringrazia l'Avvocato Cristian Billardi dello Studio Uckmar per il prezioso lavoro d'adattamento del testo alla realtà d'idioma spagnolo.

INDICE

INTRODUZIONE.....	2
I. LE FATTISPECIE IMPOSITIVE.....	6
1.1. I REDDITI DEI CONTRATTI DERIVATI E DEGLI ALTRI CONTRATTI A TERMINE DI NATURA FINANZIARIA.	6
1.1.1. <i>Premessa.</i>	6
1.1.2. <i>I contratti derivati di tipo traslativo e differenziale.</i>	7
1.1.3. <i>I contratti derivati di tipo traslativo.</i>	10
1.2. I PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CREDITI PECUNIARI, DI RAPPORTI PRODUTTIVI DI REDDITI DI CAPITALE E STRUMENTI FINANZIARI E I REDDITI DEGLI ALTRI CONTRATTI DIFFERENZIALI.....	11
1.2.1. <i>Premessa.</i>	11
1.2.2. <i>Le plusvalenze derivanti dalla cessione di rapporti, crediti e strumenti finanziari.</i>	12
1.2.3. <i>I redditi derivanti da contratti produttivi di differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto.</i>	13
II. LA DETERMINAZIONE DEI REDDITI.	14
2.1. LA DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEI CONTRATTI DERIVATI E DEGLI ALTRI CONTRATTI A TERMINE DI NATURA FINANZIARIA.	14
2.1.1. <i>Premessa.</i>	14
2.1.2. <i>La determinazione dei redditi dei contratti derivati e degli altri contratti a termine di natura finanziaria.</i>	14
2.1.3. <i>Cessione a titolo oneroso dell'attività finanziaria sottostante.</i>	16
2.1.4. <i>L'imputazione dei premi pagati e riscossi su opzioni.</i>	16
2.1.5. <i>Opzioni di vendita o di acquisto esercitate.</i>	17
2.2. LA DETERMINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CREDITI, RAPPORTI PRODUTTIVI DI REDDITI DI CAPITALE E DI STRUMENTI FINANZIARI E DAGLI ALTRI CONTRATTI DIFFERENZIALI.....	17
2.3. DISPOSIZIONE COMUNE.....	18
III. L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA.	19
3.1. PREMESA.....	19
3.2. LA DETERMINAZIONE DELLE DUE "MASSE". ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA.	19
3.3. SOGGETTI PASSIVI.....	20
3.3.1. <i>Disciplina generale.</i>	20
3.3.2. <i>Applicazione dell'imposta nei confronti dei residenti per i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies), dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R.</i>	20
3.3.3. <i>Regime di esenzione per i soggetti non residenti.</i>	22
3.4. REGIMI PREVISTI.....	23
IV. PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE.....	23

(Nel documento "appendice legislativa" si trovano, in italiano, le norme essenziali citate nel testo.)

INTRODUZIONE.

Il Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, di "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi" (d'ora in poi, "D.Lgs. n. 461"), emanato in attuazione della delega al Governo recata dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (d'ora in poi, "Legge n. 662"), ed entrato in vigore il 1° luglio 1998, ha portato ad un rovesciamento nell'ordinamento tributario italiano del modello concettuale che aveva fino a quel momento governato la tassazione dei redditi di natura finanziaria, non conseguiti nell'esercizio di impresa commerciale, che non trovano la propria fonte in un rapporto di impiego del capitale. Come è stato osservato da ESCALAR¹, se per tali redditi nel sistema previgente la tassabilità costituiva soltanto un'eccezione, nel sistema emerso dalla revisione della relativa disciplina essa può considerarsi ormai la regola. Tutte le fattispecie di redditi di natura finanziaria attualmente conosciute, che non sono considerate imponibili come redditi di capitale, sono attratte a tassazione tra i redditi diversi: soltanto generalizzando l'area dell'imponibilità si poteva, infatti, conseguire l'obiettivo di neutralità dell'imposizione, che stava alla base dei principi della delega al Governo.

In termini generali è da premettere che, in attuazione della delega, il D.Lgs n. 461 ha mantenuto la distinzione fra "redditi di capitale" e "redditi diversi". Altre legislazioni - in particolare quelle di cultura anglosassone - hanno seguito una via, indicata soprattutto dagli economisti, diversa da quella della diversificazione tra *plusvalenze finanziarie* ("*reddito entrata*", che risulta da un valore differenziale tra l'entità patrimoniale dei cespiti posseduti da un soggetto all'inizio del periodo economico e l'entità patrimoniale dei cespiti posseduti alla fine di detto periodo, aumentata dell'ammontare dei consumi avvenuti nel periodo stesso) e *redditi di capitale* ("*reddito prodotto*", qualificato come la ricchezza o l'utilità che si è aggiunta a quella preesistente in un certo lasso di tempo e che scaturisce da un processo o fonte produttiva del soggetto). Negli Stati Uniti, ma anche in diversi paesi del Nord Europa, si è creata, infatti, un'unica categoria di "redditi finanziari", comprensiva tanto dei redditi di capitale quanto dei redditi diversi (e che è che quanto prevede il disegno di legge delega al Governo per la riforma del sistema fiscale all'esame del Parlamento, di cui si dirà alla fine).

Rileva GALLO² che una tale scelta avrebbe potuto essere praticata anche in Italia, ma si è preferita una condotta prudentiale: sono state mantenute le due categorie, limitandosi a darne una migliore puntualizzazione. In effetti, l'unificazione delle due categorie stesse avrebbe comportato un intervento un po' troppo "intrusivo" nel sistema del vigente Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (d'ora in poi, "T.U.I.R."), il quale è invece improntato ad un metodo "casistico", che racchiude in un novero di fattispecie puntuali e tassative le ipotesi di reddito tassabile e, con riguardo ai redditi

¹ GABRIELE ESCALAR, "Il riordino della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria", in *Commento agli interventi di riforma tributaria*, a cura di MARCO MICCINESI, CEDAM, Padova, 1999, pagina 548.

² FRANCO GALLO, "Il reddito di capitale come frutto economico", in "Il fisco" n. 20 del 18 maggio 1998, pagina 6520 e seguenti.

finanziari in particolare, riconduce la categoria dei redditi di capitale alla nozione di *reddito prodotto* e le plusvalenze finanziarie a quella di *reddito entrata*.

Una riforma, quale quella del D.Lgs. n. 461, che ha "accettato" la filosofia del T.U.I.R., limitandosi a modificarlo ed integrarlo, non poteva che accettarne anche il peculiare metodo casistico e la suddetta distinzione. Nel T.U.I.R. manca del resto una norma che definisca in via generale la nozione di reddito e, a differenza della normativa previgente, manca anche una norma "residuale", in forza della quale ogni altro reddito che non sia considerato dalle altre norme è comunque considerato reddito tassabile. Né, d'altro canto, esistono in Italia norme, come quella della legislazione francese, in cui il reddito è sì tassativamente individuato, ma con definizione talmente espansa da farne più un reddito "entrata" che un reddito "prodotto".

Al contrario, fino all'entrata in vigore il 1° gennaio 1988 del T.U.I.R., il sistema di tassazione dei redditi in Italia è stato costruito ignorando il concetto di reddito entrata e puntando esclusivamente sulla nozione, più ristretta, di reddito prodotto: di quel reddito, cioè, che come si è detto deriva direttamente dallo svolgimento di un'attività produttiva o, più in generale, da una fonte di produzione. Coerentemente a questa scelta, tanto i redditi di capitale quanto i redditi diversi erano fino a quella data ricondotti alla nozione di reddito prodotto, ossia erano presi in considerazione solo in quanto derivanti (e, perciò, prodotti) dalla conclusione di atti negoziali o speculativi. La linea di discriminazione tra le due categorie passava allora non attraverso la distinzione tra reddito prodotto e reddito entrata, ma attraverso la differenziazione tra *frutti civili* e proventi ad essi assimilati, da una parte, e plusvalenze e, comunque, ogni *provento differenziale speculativo*, dall'altra.

Con il T.U.I.R. si è mutato, ad avviso di GALLO, rotta e si è introdotta, sia pure con qualche timidezza, anche la nozione di reddito entrata, riconducendo ad essa ogni plusvalenza tassabile, eliminando nel contempo il fine speculativo e la preordinazione al guadagno come elementi qualificanti l'attività produttiva delle plusvalenze stesse.

Il D.Lgs. n. 461 non ha però condotto fino alle estreme conseguenze questa evoluzione, accomunando in un'unica, più generale nozione di reddito le due categorie. Si è limitato a rendere più netta e decisa la differenziazione, ritenendo non ancora maturi i tempi per assorbire nella più ampia nozione di reddito entrata ogni provento derivante dallo svolgimento di un'attività finanziaria.

Come si è già detto, la soppressione della categoria dei redditi di capitale (prodotti) e il conseguente repentino passaggio, per i redditi di capitale, da una nozione di reddito prodotto ad una unitaria di reddito entrata - la sola che avrebbe potuto reggere la categoria onnicomprensiva dei "redditi finanziari" - sarebbero apparsi, infatti, non necessari, eccessivi e contraddittori alla filosofia del T.U.I.R. Si sarebbero cioè creati all'interno del medesimo, per così dire, due "spezzoni" anomali di reddito: da un lato, quello dei redditi prodotti riconducibili ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e fondiario e, dall'altro, quello delle rendite finanziarie comprensivo sia dei redditi (prodotti) di capitale che dei redditi (entrata) diversi.

Il D.Lgs. n. 461 ha aperto però decisamente la via al reddito entrata per quei *proventi finanziari differenziali*, che si realizzano per il solo fatto di consistere in una differenza

positiva e ai quali, senza l'attributo della speculatività e della preordinazione, mal si attaglia la connotazione di reddito prodotto; mantenendo nella categoria dei redditi di capitale solo i redditi da considerare realmente prodotti e cioè derivanti da un rapporto avente per oggetto l'impiego di capitale.

In conclusione, è stata inevitabile e coerente alla filosofia originaria del T.U.I.R., la scelta di mantenere finora la distinzione, quanto ai redditi finanziari, tra reddito prodotto e reddito entrata e, nel contempo, di riportare con apprezzabile sforzo sistematico:

- al *reddito prodotto*, i redditi sicuramente "di" capitale, e cioè quei proventi che costituiscono frutto (anche) economico (e non solo civile) dell'impiego del capitale stesso;
- e al *reddito entrata*, i redditi "da" capitale e, comunque, di natura finanziaria, e cioè ogni provento differenziale in cui il negozio di impiego del capitale, quando esiste, non si pone come diretta causa produttiva del provento stesso.

Con l'estensione dell'area dell'imponibilità a tutte le fattispecie di redditi di natura finanziaria è stato, dunque, completato quel processo di affrancamento dal modello del *reddito prodotto*, che già aveva ispirato il Decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla Legge 25 marzo 1991, n. 102, recante "Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi". Per la tassazione di tali redditi non è più richiesta l'esistenza non soltanto di un atto di carattere speculativo, ma anche di un semplice atto d'investimento di un capitale. Sono catalogate tra i redditi diversi anche fattispecie di redditi di natura finanziaria il cui conseguimento, oltre a non essere ricollegabile ad un rapporto di impiego del capitale, non è neppure riconducibile all'acquisto e alla successiva cessione di un bene.

È questo, appunto, il caso dei redditi derivanti dai cosiddetti "*contratti derivati*"³ e dagli altri contratti attraverso cui possono essere realizzati "*differenziali*" positivi o negativi, oggetto di questo intervento alle "*XXI Jornadas latino-americanas de derecho tributario*". Attraverso la stipulazione di tali contratti, infatti, le parti possono guadagnare sull'andamento delle quotazioni di titoli, valute, metalli preziosi e merci, senza mai procedere né all'acquisto né alla vendita delle attività sottostanti.

Rileva ancora GALLO⁴ che le plusvalenze e tutti i vari proventi differenziali, rientranti ora tra i redditi diversi, sono ipotesi indiscutibili di "reddito entrata", se per tale si intende il mero incremento di ricchezza (secondo i casi percepito o maturato dal contribuente), realizzatosi indipendentemente dall'esistenza di un intento speculativo, intesa come fonte produttiva del reddito.

Per l'individuazione delle nuove fattispecie di reddito, il legislatore delegato non ha fatto ricorso all'introduzione di una norma di principio, che attribuisse la qualifica di reddito diverso a tutti i redditi non tassabili nella categoria dei redditi di capitale, i quali si caratterizzano appunto per presentare natura "finanziaria". Questa sarebbe stata la soluzione maggiormente preferita dall'Amministrazione finanziaria, perché avrebbe consentito un più

³ Cioè quei contratti il cui valore deriva dal prezzo di un'attività finanziaria sottostante, ovvero dal valore di un parametro di riferimento (indice di borsa, tasso di interesse, cambio); o più correttamente *non derivano da*, bensì *insistono su* elementi di altri negozi.

⁴ GALLO, "Il reddito di capitale come frutto economico", cit., pagina 6521.

agevole perseguimento dell'obiettivo dell'onnicomprendività della tassazione. Una norma di principio così concepita si sarebbe meglio prestata, rispetto ad una norma di tipo analitico, a consentire l'assoggettamento ad imposizione dei redditi derivanti dalle nuove tipologie di strumenti finanziari ideati dagli operatori. Ma il ricorso ad una normazione di principio era precluso dal dettato letterale della delega, che se da un lato autorizzava la "introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi [...] diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti"; d'altro canto però imponeva non solo la "revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in società o enti, altri valori mobiliari, nonché di valute e metalli preziosi", ma anche "l'introduzione di *norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari*, con o senza attività sottostante".

Il Governo, pertanto, era vincolato ad estendere la sfera dell'imponibilità a tutte le principali fattispecie di redditi di natura finanziaria, non derivanti da rapporti di impiego del capitale, attraverso l'articolazione di più norme di carattere analitico piuttosto che, invece, attraverso la predisposizione di un'unica norma di principio. Nel rispetto della lettera e dello spirito della delega, la soluzione che è stata prescelta dal Governo si presenta come un compromesso tra le due opposte esigenze dell'onnicomprendività e della certezza della tassazione: l'estensione della sfera dell'imponibilità è stata, infatti, realizzata mediante la revisione delle fattispecie di carattere analitico già esistenti e l'introduzione di tre nuove fattispecie impositive, di cui due di carattere analitico ed una di chiusura.

Sono state sottoposte a revisione, pur senza alterarne la struttura, le fattispecie di carattere analitico contenute nelle lettere *c)* e *c-bis)* dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R., le quali hanno ad oggetto, rispettivamente le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali qualificate e quelle derivanti dalla cessione di ogni altra partecipazione. Per converso, sono state introdotte due nuove fattispecie impositive, sempre di carattere analitico, per attrarre ad imposizione, rispettivamente, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, di metalli preziosi e di quote di partecipazioni ad organismi d'investimento collettivo del risparmio (lettera *c-ter)* ed i redditi derivanti dai *contratti derivati e dagli altri contratti a termine di natura finanziaria* (lettera *c-quater)*.

Per evitare che le fattispecie di carattere analitico possano essere eluse, accanto ad esse è stata posta una norma (lettera *c-quinquies)*, che adempie ad una funzione "di chiusura", essendo volta ad attrarre ad imposizione tutte quelle diverse tipologie di plusvalenze, di differenziali e di altri proventi che, non essendo inquadrabili in nessuna delle fattispecie di carattere analitico recate dalle precedenti lettere, sfuggirebbero altrimenti a tassazione. Essa, infatti, qualifica come redditi diversi anche le plusvalenze e gli altri proventi che siano realizzati mediante "cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale" e "cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari e di strumenti finanziari", nonché, infine, "mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto".

L'individuazione dei redditi di natura finanziaria che devono essere sottoposti a tassazione come redditi diversi risulta, dunque, dalla combinazione di quattro fattispecie impositive di

carattere analitico⁵ e di una fattispecie di chiusura⁶. Sia le fattispecie impositive di carattere analitico, che quella di chiusura non sono poste sullo stesso piano, ma in posizione subordinata rispetto alle fattispecie che individuano le diverse tipologie di redditi di capitale. L'articolo 81 del T.U.I.R., nell'alinea del comma 1, stabilisce, infatti, che i redditi elencati da tale disposizione sono qualificabili come redditi diversi sempre che non costituiscano redditi di capitale. Pertanto, qualora uno stesso reddito fosse inquadrabile sia nell'elenco dei redditi di capitale che nell'elenco dei redditi diversi, il conflitto normativo dovrà essere risolto dando sempre prevalenza alla qualifica di reddito di capitale rispetto a quella di reddito diverso.

Le fattispecie impositive analitiche e quella di chiusura non sono poste a loro volta sullo stesso piano ma su piani sovrapposti, essendo costruite - come afferma ESCALAR⁷ - "ad incastro". Ciascuna di esse reca, infatti, una clausola, variamente formulata, che ne limita la portata a quelle sole tipologie di redditi di natura finanziaria da essa indicati che non risultano già inquadrabili nelle precedenti lettere dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R.

Finalità della scelta di tecnica normativa così operata è evidentemente quella di evitare che una stessa fattispecie di reddito di natura finanziaria, possa contemporaneamente ricadere in più d'una delle norme contenute in tale disposizione. Una tale situazione avrebbe generato serie difficoltà in sede di individuazione dei criteri di determinazione della base imponibile, in quanto tali criteri sono differenzialmente modulati non soltanto per dare adeguato rilievo alle diverse caratteristiche dei redditi da assoggettare a tassazione, ma anche per riservare un trattamento privilegiato ai redditi ottenuti attraverso attività finanziarie "tipiche" rispetto ai redditi ottenuti attraverso altre attività finanziarie. Come si vedrà, infatti, per tutte le fattispecie di plusvalenze, differenziali ed altri proventi che sono qualificabili come redditi diversi sulla base della norma di chiusura (lettera *c-quinquies*) non è mai ammessa la deducibilità dei componenti negativi di reddito⁸.

Esulano dalla presente disamina gli "strumenti innovativi di capitale" (come le *preference share*), gli "strumenti ibridi di patrimonializzazione" (come le "passività irredimibili") e i "prestiti subordinati", che presentano affinità, anche per l'uso cui sono destinati, con gli strumenti diretti ad aumentare il capitale in senso tecnico degli emittenti, sicché si è parlato di figure "intermedie" tra azioni ed obbligazioni.

I. LE FATTISPECIE IMPOSITIVE.

1.1. I redditi dei contratti derivati e degli altri contratti a termine di natura finanziaria.

1.1.1. Premessa.

⁵ Lettere *c)*, *c-bis)*, *c-ter)* e *c-quater)* dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R.

⁶ Lettera *c-quinquies)* dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R.

⁷ ESCALAR, *op. cit.*, pagina 552.

⁸ Vedi paragrafo 2.2.

Come si è anticipato, la Legge n. 662 aveva anche previsto la "introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da *nuovi strumenti finanziari*, con o senza attività sottostante". Per dare attuazione a tale principio direttivo, all'interno dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R. è stata inserita una nuova fattispecie impositiva, con la denominazione di *c-quater*). Come si rileva dalla Relazione governativa d'accompagnamento del D.Lgs. n. 461 (d'ora in poi, "Relazione"), funzione di tale fattispecie impositiva è quella di ricondurre "per la prima volta ad imposizione in forma unitaria i redditi derivanti da quella particolare tipologia di contratti a termine che sono comunemente conosciuti come <<*contratti derivati*>>, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine⁹, che pur non essendo generalmente compreso tra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere <<chiuso>> od eseguito in forma *differenziale* e cioè con il pagamento di semplici *differenze di prezzo*".

Sebbene i contratti derivati abbiano ormai conosciuto una notevole diffusione, nella normativa in materia di imposte sui redditi mancavano disposizioni che consentissero di sottoporre ad imposizione unitariamente i redditi conseguibili attraverso tali contratti.

1.1.2. *I contratti derivati di tipo traslativo e differenziale.*

I contratti derivati e gli altri contratti a termine i cui redditi sono sottoposti ad imposizione in forza della lettera *c-quater*) sono stati identificati attraverso il diretto riferimento agli *effetti giuridici* che ne scaturiscono, invece che utilizzando le mutevoli denominazioni che sono adottate per individuarli, perché l'uso di tali denominazioni sarebbe stato fonte non solo di dubbi ma anche di equivoci in quanto esse risultano spesso prive di una precisa e compiuta accezione giuridica. Nella prassi operativa, infatti, di frequente le stesse denominazioni sono utilizzate per indicare tipi di contratti a termine diversi od anche, per converso, denominazioni diverse per indicare gli stessi tipi di contratto, in quanto, come è ovvio, gli operatori tendono a classificare le operazioni finanziarie sulla base degli effetti che producono sul piano economico, piuttosto che su quello giuridico.

Applicando il criterio così enunciato, la norma in commento ha enucleato due distinte tipologie di contratti a termine e cioè:

1) quella dei contratti da cui deriva il *diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine* strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci;

⁹ Limitandosi all'esteriorità della pattuizione e ad un suo superficiale esame, si potrebbe concludere che, in definitiva il contratto a termine (o "ad esecuzione differita") e il derivato sostanzialmente coincidono. In entrambi, l'essenza economica regolata dall'accordo mira a creare un "differenziale", dato dal raffronto tra il valore dell'entità negoziata al momento della stipulazione e il valore che quella stessa entità avrà al momento dell'esecuzione. La funzione tipica del derivato si sostanzia propriamente in questo effetto peculiare.

Ora, se tale caratteristica accomuna indubbiamente le due fattispecie, essa non vale tuttavia ad assorbire l'una nell'altra. Il differenziale, infatti, mentre nel contratto a termine costituisce un *effetto* dell'accordo, nel derivato ne costituisce invece l'*oggetto*. L'oggetto ed insieme la causa di un contratto a termine resta pur sempre la compravendita di un bene. L'*oggetto* ed insieme la causa di un derivato è invece il *differenziale prodotto dalla comparazione tra i due prezzi* (alla stipulazione e alla scadenza). Ciò che le parti di un contratto derivato "comprano" non è il bene, bensì la "differenza di valore".

2) quella dei contratti da cui deriva il *diritto o l'obbligo di ricevere od effettuare a termine* uno o più *pagamenti* collegati a tassi d'interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria.

Rientrano nella prima tipologia i contratti derivati e gli altri contratti a termine di natura finanziaria che presentano la configurazione di veri e propri *contratti traslativi* in quanto, se portati ad esecuzione a scadenza, comportano il diritto o l'obbligo di effettuare o ricevere la consegna dell'attività finanziaria sottostante. Anche tali contratti possono essere eseguiti in forma differenziale, stipulando un contratto di segno inverso a quello originario per la stessa scadenza e con la stessa controparte. In tal caso, infatti, le obbligazioni di consegna derivanti dai due contratti così stipulati si elidono e quello che resta dovuto è soltanto l'eventuale differenziale esistente tra i prezzi presi a riferimento nei due contratti.

Rientrano, invece, nella seconda tipologia i contratti derivati e gli altri contratti a termine di natura finanziaria che presentano la configurazione giuridica di veri e propri *contratti differenziali*¹⁰, in quanto possono essere portati ad esecuzione a scadenza, anche ovvero soltanto attraverso il pagamento di un semplice differenziale in denaro. Può trattarsi sia di contratti da cui deriva, in alternativa al diritto o all'obbligo di effettuare o ricevere la consegna dell'attività finanziaria sottostante, anche il diritto o l'obbligo di ricevere od effettuare il pagamento di un differenziale in denaro; sia di contratti da cui deriva sempre e

¹⁰ Si è molto discusso circa l'assimilabilità del prodotto derivato al *contratto differenziale*, che semplificando in termini estremi può definirsi come il contratto con il quale le parti si impegnino, ponendo in essere un negozio a termine, non già a trasferire il bene oggetto del negozio e a saldare il relativo prezzo, bensì a liquidare la sola differenza fra prezzo convenuto e prezzo di mercato.

La logica del differenziale, come unico ed effettivo risultato economico dell'operazione, ritorna, in effetti, anche nello strumento derivato, risultandogli, anzi, coesenziale (vedi nota 9). Lo stesso legislatore (articolo 1, comma 2, lettere da *f*) a *i*), del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria), nel definire i singoli strumenti, ricorre all'espressione "anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti". Locuzione che lascia chiaramente intendere come il legislatore abbia recepito una realtà di mercato nella quale coesistono entrambi i modelli, quelli cioè che prevedono un effettivo scambio di beni o titoli contro prezzo (riservando ad una fase successiva, ossia alla negoziazione sul mercato a pronti, la monetizzazione dell'effetto differenziale) e quelli che viceversa prevedono *ab origine* la liquidazione del solo differenziale fra *contractual* e *spot price*.

Secondo CAPUTO NASSETTI, il distinguo risiederebbe nella circostanza che spesso i derivati (ed in particolare lo *swap*) non prevedono un pagamento unico del solo differenziale, ma più pagamenti in corso di rapporto e che l'eventuale loro compensazione non giustificerebbe per ciò solo l'effetto differenziale (FRANCESCO CAPUTO NASSETTI, *Profili civilistici dei contratti "derivati" finanziari*, Giuffrè, Milano, 1997, pagina 56 e seguenti).

Secondo GIRINO, la negazione dell'assimilazione del derivato, o anche soltanto della sua riconducibilità, in un rapporto di specie a genere, alla tipologia del differenziale discende non già dall'esistenza o meno della progressione e ripetizione dei pagamenti, bensì dall'assoluta irrilevanza che la modalità di esecuzione assume nell'economia del negozio. Nella maggior parte dei casi, il *delivery settlement* è, per sua natura, inconcepibile; ma anche là dove l'esecuzione specifica per consegna sia ipotizzabile, nondimeno essa permane come una pura eventualità, come una modalità di esecuzione possibile, ma incapace di sopravanzare ed escludere la fondamentale natura e struttura del negozio.

È lecito dunque affermare per GIRINO che la *differenzialità* si pone, nel contratto differenziale classico, in termini del tutto inversi rispetto a quelli entro i quali si pone nel moderno contratto derivato. Mentre il contratto differenziale conserva costantemente la sua natura di compravendita effettiva e come tale effettivamente eseguibile e si connota semplicemente per il fatto di *poter* essere adempiuto mediante liquidazione della differenza di valore; viceversa, nel contratto derivato, la differenzialità costituisce essa stessa l'*oggetto del negozio* e l'eventuale esecuzione per consegna (ove tecnicamente possibile) dell'attività fondamentale assume un ruolo tutt'affatto secondario e accidentale (EMILIO GIRINO, *I contratti derivati*, Giuffrè, Milano, 2001, pagina 162 e seguenti).

soltanto il diritto o l'obbligo di ricevere od effettuare il pagamento di un differenziale in denaro.

Sono annoverabili tra i contratti a termine di tipo traslativo sia i contratti di compravendita a termine ed i contratti a premio, sia i contratti *future* ed i contratti di opzione su titoli, valute, merci o metalli preziosi, sempre che naturalmente prevedano l'obbligo di effettuare la consegna dell'attività sottostante. Mentre tra i contratti a termine di tipo differenziale, rientrano i contratti *future* e di opzione su tassi d'interesse (*interest rate futures* e *options*), indici e altri parametri di carattere finanziario, i contratti *forward* su tassi di interesse (*forward rate agreements*), i contratti di *swap* su tassi di interesse (*interest rate swaps*), i contratti di *swaps* su indici azionari (*equity swaps*) e, infine, i contratti di *swap* incrociato su valuta (*cross currency swaps*).

I contratti di *swap* incrociato su valuta, pur comportando lo scambio della disponibilità temporanea di due capitali espressi in valute diverse, devono ritenersi produttivi di redditi diversi, anziché di redditi di capitale. L'articolo 41, comma 1, lettera *h*), del T.U.I.R., nega, infatti, tale ultima qualifica ai redditi derivanti da tutti quei contratti di impiego del capitale che, come i contratti di *swap* incrociato su valuta, possono dare luogo a "differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto". Sebbene la motivazione di tale scelta non sia indicata nella Relazione, è logico pensare che in tal modo si sia inteso evitare di colpire con il divieto di deducibilità dei costi previsto per i redditi di capitale anche i differenziali negativi realizzati mediante i predetti contratti, in quanto tali differenziali, una volta che ne sia esclusa la scomputabilità dai differenziali positivi, non potrebbero poi essere trasformati in minusvalenze e dedotti. Nei contratti di *swap* incrociato su valuta e negli altri contratti simili di impiego del capitale, attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto, i differenziali negativi non possono essere imputati a decremento del capitale da restituire in quanto devono essere direttamente liquidati a mano a mano che emergono lungo la durata del contratto. Pertanto il contribuente, attraverso la cessione del contratto ovvero la sua "chiusura" anche anticipata, non ha la possibilità di convertire tali differenziali in una perdita sul capitale impiegato.

Non possono, per contro, ritenersi imponibili come redditi diversi sulla base della lettera *c-quater*), né su quella delle altre lettere dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R., i proventi derivanti dai cosiddetti contratti di *swap* su valuta o contratti di *swap* valutario (*currency swap*). I proventi in parola sono qualificabili come redditi di capitale, in forza dell'articolo 41, comma 1, lettera *g-bis*), del T.U.I.R., in quanto tali contratti non costituiscono altro - come riconosce anche la Relazione - che la versione anglosassone del contratto di riporto o pronti contro termine su valuta. Attraverso di essi, infatti, le parti si scambiano a pronti due capitali espressi in valute diverse, obbligandosi ad effettuare lo scambio in senso inverso a termine sulla base di un cambio già prestabilito. Più precisamente, i pronti contro termine e i riporti su valuta devono considerarsi come produttivi di redditi di capitale in quanto tali operazioni, pur risultando dalla combinazione di due contratti di compravendita in senso inverso, agli effetti delle imposte sui redditi non danno luogo ad una duplice cessione a titolo oneroso, bensì ad un duplice impiego di capitale. Attraverso la loro stipulazione, infatti, quella che è scambiata

non è la proprietà, bensì la disponibilità temporanea di titoli o valute, contro la disponibilità temporanea di denaro.

Nel secondo periodo della lettera *c-quater*) si è stabilito che agli effetti dell'applicazione di tale disposizione si considerano strumenti finanziari anche i contratti a termine ivi indicati, siano essi contratti di scambio o contratti di tipo differenziale, in quanto si è inteso sottoporre ad imposizione come redditi diversi anche i redditi derivanti da quei contratti a termine che abbiano ad oggetto altri contratti a termine. L'estensione della sfera dell'imponibilità anche a tali contratti, si rende necessaria in quanto questa nuova generazione di contratti sta registrando una sempre maggiore diffusione non solo sul mercato finanziario internazionale ma anche su quello domestico. È ormai da tempo, infatti, che anche sul mercato italiano dei contratti *future* sono negoziati anche contratti di opzione su *futures* e, cioè, contratti a termine attraverso i quali il sottoscrittore può assicurarsi la facoltà di concludere a termine un contratto *future* di titoli di stato.

1.1.3. I contratti derivati di tipo traslativo.

I redditi rivenienti dai contratti derivati e dagli altri *contratti a termine di tipo differenziale* sono sempre riconducibili a tassazione come redditi diversi sulla base della lettera *c-quater*).

Per contro, i redditi relativi ai *contratti derivati di tipo traslativo* lo sono soltanto qualora siano eseguiti in forma differenziale, dal momento che - secondo quanto è chiarito nella Relazione - "è apparso illogico prefigurare la realizzazione di utili e perdite differenziali anche a carico di chi abbia stipulato tali contratti soltanto per porre in essere l'acquisto o la cessione delle attività sottostanti". Il contribuente che utilizzi un contratto derivato o un altro contratto a termine di tipo traslativo per cedere o acquistare l'attività finanziaria sottostante, non può essere trattato diversamente dal contribuente che effettui l'acquisto o la cessione a titolo oneroso della medesima attività finanziaria sulla base di un contratto di cessione o di acquisto a pronti. La lettera *c-quater*) è stata concepita essenzialmente per ricondurre a tassazione i redditi realizzati mediante la cosiddetta *speculazione differenziale* e, cioè, i redditi realizzati speculando sull'andamento dei corsi di strumenti finanziari, valute, metalli preziosi, merci, indici ed altri parametri di carattere finanziario.

Come conseguenza della scelta così operata, qualora in dipendenza di un contratto derivato o di altro contratto a termine di tipo traslativo sia posta in essere la cessione a titolo oneroso dell'attività finanziaria sottostante, l'eventuale differenza esistente tra costo di acquisto e prezzo di cessione è tassabile come plusvalenza sulla base delle lettere *c-bis*) e *c-ter*) dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R. Naturalmente, dato che si è rinunciato a sottoporre ad imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci, qualora sia posta in essere una vendita di merci in esito ad un contratto a termine, l'eventuale plusvalenza così realizzata è destinata a rimanere non imponibile.

Viceversa, qualora invece sia posto in essere l'acquisto dell'attività finanziaria sottostante non sarà prefigurabile la realizzazione di alcun reddito e l'eventuale differenziale esistente tra il prezzo di acquisto e il valore di mercato di tale attività alla data dell'acquisto concorrerà a

formare il reddito soltanto nel successivo momento in cui essa sia ceduta, come componente della plusvalenza o minusvalenza realizzata mediante la successiva cessione.

1.2. I proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di rapporti produttivi di redditi di capitale e strumenti finanziari e i redditi degli altri contratti differenziali.

1.2.1. Premessa.

La lettera *c-quinquies*) dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R., non trova precedenti in alcuna delle disposizioni previgenti. Come si è anticipato nell'introduzione, essa risponde ad una funzione "di chiusura", essendo volta a ricondurre a tassazione le plusvalenze e gli altri proventi di natura finanziaria, che non risultino tassabili come redditi diversi sulla base delle precedenti lettere del medesimo articolo. Con essa si è, infatti, inteso dare attuazione alla delega legislativa, la quale imponeva al Governo di prevedere "l'introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti". Benché sia costruita in forma unitaria, nel corpo della lettera possono essere distinte due autonome fattispecie impositive.

La prima ha per oggetto le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante *cessione a titolo oneroso ovvero estinzione* di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari e *di strumenti finanziari* (essa esplica funzione di chiusura rispetto alla fattispecie impositiva della lettera *c-ter*) dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R., in quanto è preordinata ad evitare che il contribuente possa eludere l'applicazione di tale fattispecie impositiva¹¹, ricorrendo all'espedito di cedere, invece che "titoli di credito " o "certificati di massa", i crediti pecuniari ed i rapporti ad essi sottostanti, con le forme previste per la cessione dei crediti o dei contratti).

La seconda fattispecie impositiva ha invece ad oggetto i redditi realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti *differenziali* positivi e negativi, in dipendenza di un *evento incerto*. La fattispecie rispetto alla quale essa esplica funzione di chiusura è in questo caso da identificare nella lettera *c-quater*), dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R., essendo sua funzione quella di ricondurre a tassazione i differenziali positivi realizzati mediante tutti i contratti derivati e gli altri contratti a termine che non risultino inquadrabili nella predetta disposizione, per la mancanza di uno degli elementi costitutivi da essa previsti.

In sostanza, la lettera *c-quinquies*) in esame rappresenta una vera e propria norma di chiusura dell'intero sistema di tassazione dei redditi finanziari, sottoponendo a tassazione ogni ipotesi di negoziazione (*alias* "cessione a titolo oneroso") di strumenti finanziari nonché ogni altro

¹¹ La lettera *c-ter*) include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante: *a*) la cessione a titolo oneroso, ovvero il rimborso, di titoli o certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa, con esclusione dei titoli rappresentativi di merci; *b*) la cessione a termine o il prelievo da depositi e conti correnti di valute estere; *c*) la cessione a titolo oneroso di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; *d*) la cessione a titolo oneroso o il rimborso di quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo.

provento realizzato attraverso contratti di natura finanziaria non risultanti fra quelli presi in considerazione dalla lettera *c-quater*).

1.2.2. *Le plusvalenze derivanti dalla cessione di rapporti, crediti e strumenti finanziari.*

Incertezze di un certo rilievo potrebbero porsi in ordine all'individuazione delle altre attività finanziarie, diverse dai contratti e dai crediti, la cui cessione a titolo oneroso o il cui rimborso può ritenersi produttivo di plusvalenze imponibili sulla base della lettera *c-quinquies*). Queste incertezze scaturiscono dal fatto che tale disposizione, come già peraltro la lettera *c-quater*), per individuare le attività in parola utilizza un concetto e, cioè, quello di "*strumento finanziario*", che non era mai stato utilizzato nella legislazione in materia di imposte sui redditi, derivando dalla normativa di diritto commerciale e, più precisamente, dal Decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di "Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi" (d'ora in poi, D.Lgs. n. 415"), prima e, ora, dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (d'ora in poi, "Testo unico in materia di intermediazione finanziaria"); i quali fanno ricorso, appunto, proprio a tale concetto per stabilire quando è configurabile un "servizio d'investimento".

Sebbene il concetto di "strumento finanziario" sia stato attinto dal D.Lgs. n. 415, è da escludere che per l'individuazione del suo significato si possa far rimando alla definizione che di tale concetto è fornita dall'articolo 1 del citato decreto (e del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria). Tale definizione appare, infatti, eccessivamente restrittiva in quanto considera come "strumenti finanziari", oltre ai contratti derivati di ogni tipo, anche i titoli di partecipazione e di debito nonché le quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo e gli altri titoli, ma soltanto a condizione che, rispettivamente, siano *negoziabili* sul mercato dei capitali *ovvero* siano normalmente *negoziati* sui predetti mercati. Sarebbe illogico, pertanto, escludere la tassabilità dei redditi derivanti da determinati contratti a termine, di tipo traslativo o differenziale, solo perché hanno ad oggetto ovvero sono collegati a titoli che non siano negoziabili o che non siano normalmente negoziati.

La soluzione che sembra preferibile è che il concetto di "strumento finanziario" sia utilizzato nella lettera *c-quinquies*) per individuare tutte quelle attività che, pur avendo natura finanziaria, non sono rappresentate da titoli o certificati e non presentano la configurazione giuridica di crediti o di contratti. Tale soluzione trova conferma nella stessa Relazione, nella quale è chiarito che la predetta disposizione "segnatamente nell'ultima parte aggiunta alla norma dello schema di decreto" e, quindi, proprio nella parte in cui attrae ad imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di strumenti finanziari, "risponde all'esigenza segnalata anche dalla Commissione parlamentare, di predisporre un sistema

normativo il più possibile esaustivo di tutti i fenomeni economici riconducibili alla categoria dei redditi finanziari"¹².

1.2.3. I redditi derivanti da contratti produttivi di differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto.

Incertezze di rilievo si pongono anche in sede di definizione della portata della seconda fattispecie impositiva contenuta nella lettera *c-quinquies*), ossia quella volta ad attrarre a tassazione i redditi derivanti da rapporti attraverso cui possono essere conseguiti *differenziali* positivi e negativi in dipendenza di un *evento incerto*. La formulazione letterale della norma sembrerebbe far pensare che essa sia volta ad attrarre ad imposizione i redditi derivanti da qualunque tipologia di *contratto aleatorio*. Ed, infatti, in mancanza di una diversa ed espressa indicazione di carattere normativo, l'*evento incerto* in dipendenza del quale possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi potrebbe essere individuato anche in un evento di natura non finanziaria. Con la conseguenza che potrebbero essere attratti a tassazione tra i redditi diversi i redditi derivanti da un qualunque tipo di contratto nel quale, al verificarsi di un qualunque evento incerto, una parte debba effettuare il pagamento di un differenziale in denaro in favore dell'altra.

Il dettato della disposizione di delega osta, però, all'accoglimento dell'interpretazione che sembrerebbe accreditata dalla formulazione testuale della lettera *c-quinquies*). La Legge n. 662 consentiva di ricondurre a tassazione tra i redditi diversi, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, valori mobiliari, valute e metalli preziosi, esclusivamente i redditi derivanti dai "nuovi strumenti finanziari". Pertanto, qualora si dovessero ritenere tassabili sulla base della lettera *c-quinquies*) anche i proventi derivanti da strumenti che non presentino natura finanziaria, si prefigurerebbe un vizio d'incostituzionalità della norma, per eccesso di delega.

Parrebbe orientato in questo senso anche il Ministero delle finanze¹³, in quanto, nell'includere nel novero delle operazioni produttive di redditi diversi che devono essere oggetto di comunicazione all'Amministrazione finanziaria, fra l'altro, anche la stipulazione e la cessione a titolo oneroso dei "rapporti di *natura finanziaria* attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lettera *c-quinquies*)", ha indirettamente confermato che sono tassabili sulla base di tale ultima disposizione esclusivamente i redditi derivanti da rapporti che presentino natura finanziaria.

¹² Vedi Relazione (sub "Articolo 3. Modifiche all'articolo 81 de T.U.I.R").

¹³ Ministero delle finanze, circolare 24 giugno 1998, n. 165/E, avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi. Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461" (d'ora in poi, "circolare n. 165/E"), paragrafo 6.1.

II. LA DETERMINAZIONE DEI REDDITI.

2.1. La determinazione dei redditi dei contratti derivati e degli altri contratti a termine di natura finanziaria.

2.1.1. Premessa.

All'individuazione dei criteri di determinazione dei redditi dei contratti derivati e degli altri redditi dei contratti a termine di natura finanziaria è specificamente dedicato il comma 7 dell'articolo 82 del T.U.I.R. Tale disposizione non ha alcun precedente nella normativa previgente, in quanto la tassazione unitaria dei redditi derivanti dai predetti contratti costituisce, come si è visto, una novità della riforma.

Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano, peraltro, i criteri generali previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 82 del T.U.I.R., e quindi - tra l'altro - dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2.1.2. La determinazione dei redditi dei contratti derivati e degli altri contratti a termine di natura finanziaria.

Come emerge dalla formulazione del comma 7 dell'articolo 82 del T.U.I.R., il reddito da ricondurre a tassazione non è costituito dai singoli differenziali conseguiti attraverso ciascun contratto, bensì dal risultato di una somma algebrica e cioè dal reddito ovvero dalla perdita complessiva ottenuta facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi ed oneri percepiti o sostenuti in relazione a ciascun contratto. Il contribuente potrà pertanto liberamente compensare tra loro i differenziali positivi e negativi, nonché gli oneri e proventi derivanti da tutti i contratti a termine di natura finanziaria da lui stipulati¹⁴.

Analogamente alle plusvalenze e minusvalenze, anche i differenziali positivi o negativi realizzati mediante i contratti derivati e gli altri contratti a termine di natura finanziaria indicati nella lettera *c-quater*) sono imponibili "per cassa", vale a dire nel periodo d'imposta in cui ne sia avvenuta la *percezione*. Il comma 7 dell'articolo 82 del T.U.I.R. stabilisce, infatti, che i differenziali positivi o negativi ed i proventi e oneri che devono essere sommati algebricamente sono esclusivamente quelli "percepiti o sostenuti" in relazione a ciascuno dei predetti contratti. Non possono essere presi in considerazione pertanto anche quei

¹⁴ Il reddito o la perdita così ottenuto sarà poi sommato algebricamente alle plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie indicate alle lettere *c-bis*) e *c-ter*) dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R., nonché alle plusvalenze e agli altri proventi della successiva lettera *c-quinquies*). Vedi paragrafo 3.2.

differenziali ovvero quei proventi od oneri che, pur essendo già maturati, non siano stati ancora percepiti.

Com'è precisato nella Relazione, i redditi che sono tassabili come redditi diversi¹⁵ sono "soltanto quelli *realizzati* è cioè quelli che, oltre ad essere riscossi o pagati, siano stati conseguiti o sostenuti a titolo definitivo". Di conseguenza, sebbene il presupposto d'imponibilità di tali redditi sia identificare nella "cassa", non possono essere considerati redditualmente rilevanti anche quei differenziali positivi o negativi e quegli altri proventi ed oneri che siano stati percepiti o sostenuti soltanto a titolo provvisorio, in quanto non risultino integrati i presupposti cui ne è subordinato il realizzo.

Per quanto attiene al contenuto di tali presupposti nessuna indicazione è fornita sia dalla lettera *c-quater*) dell'articolo 81, comma 1, sia dall'articolo 82, comma 7, del T.U.I.R. La ragione di tale silenzio deve evidentemente essere identificata nella volontà di rimettere tale individuazione ad una corretta ricostruzione degli effetti giuridici di ciascun singolo contratto. Sarebbe alquanto problematico, infatti, stabilire una volta per tutte e per tutti i contratti derivati e gli altri contratti a termine cui fa riferimento la lettera *c-quater*), quando potrebbe ritenersi integrato il presupposto di realizzo del reddito, non solo perché tali contratti presentano configurazioni piuttosto variegate, ma anche perché tali configurazioni sono in continua evoluzione.

Pur nel silenzio della legge, si ritiene di poter affermare che il realizzo dei differenziali positivi e negativi, nonché degli altri proventi ed oneri derivanti dai predetti contratti sia da considerare intervenuto, in linea generale, soltanto se e nel momento in cui essi siano portati ad esecuzione, chiusi anticipatamente, mediante la conclusione di un contratto di segno eguale e contrario, ovvero ceduti a titolo oneroso a terzi. È soltanto con il verificarsi di tali presupposti che gli utili e le perdite latenti nei contratti possono considerarsi come conseguiti o sostenuti a titolo definitivo, costituendo oggetto di pagamenti che per le parti assolvono funzione soddisfattoria.

Da ciò deriva che non possono essere considerati redditualmente rilevanti, non presentando la natura di differenziali positivi o negativi, né di proventi od oneri *realizzati* non solo - come è ovvio - i margini iniziali ma anche i margini di variazione o di mantenimento pagati ed incassati in relazione a contratti *future* ovvero di *option*, in quanto, come confermato nella Relazione, i pagamenti ed incassi che conseguano all'addebitamento od accredito dei cosiddetti "margini" adempiono giuridicamente ad una funzione di garanzia¹⁶.

Per contro i differenziali positivi e negativi pagati a ciascuna delle singole scadenze contrattuali in esecuzione di contratti di *swap* su tassi di interessi (*interest rate swap*) devono ritenersi realizzati, ancorché tali contratti, presentando durata pluriennale, non siano scaduti alla fine del periodo d'imposta. Il pagamento di tali differenziali non assolve, infatti, ad una funzione di garanzia in quanto realizza in via immediata l'interesse di ciascuna delle parti ad attuare la gestione del rischio connesso alle oscillazioni dei tassi di interesse.

¹⁵ Ai sensi della lettera *c-quater*) dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R.

¹⁶ Tale conclusione deve ritenersi valida non soltanto per il margine iniziale, ma anche per il margine di mantenimento ed i margini di variazione in quanto anche questa seconda tipologia di margini adempiono ad una funzione di garanzia.

2.1.3. Cessione a titolo oneroso dell'attività finanziaria sottostante.

Pur costituendo la cessione a titolo oneroso una modalità di realizzo degli utili e delle perdite latenti nei contratti derivati e negli altri contratti a termine di natura finanziaria, non possono ritenersi tassabili sulla base della lettera *c-quater*) dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R. anche le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dell'attività finanziaria sottostante. Come si è visto in precedenza¹⁷, infatti, qualora in dipendenza di tali contratti sia posta in essere la cessione a titolo oneroso dell'attività finanziaria sottostante, il reddito realizzato mediante la cessione è tassabile come plusvalenza o minusvalenza sulla base delle lettere *c-bis*) e *c-ter*), invece che sulla base della successiva lettera *c-quater*). Viceversa, qualora sia posto in essere l'acquisto dell'attività finanziaria sottostante non è prefigurabile la realizzazione di alcun differenziale positivo o negativo e l'eventuale differenziale, esistente tra prezzo di acquisto e valore di mercato di tale attività, concorrerà a formare il reddito soltanto nel successivo momento in cui essa sia ceduta, come componente della plusvalenza o minusvalenza realizzata mediante la cessione.

Coerentemente con l'impostazione così delineata la lettera *e*) dell'articolo 82, comma 6, del T.U.I.R., ha stabilito che "per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera *c-quater*) del comma 1 dell'articolo 81 il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione". Pertanto anche per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza di contratti derivati o di altri contratti a termine, di tipo traslativo, analogamente a quanto avviene per ogni altra cessione a titolo oneroso, deve essere assunto come corrispettivo di cessione il corrispettivo che una parte abbia pagato all'altra sulla base del contratto.

2.1.4. L'imputazione dei premi pagati e riscossi su opzioni.

Tra i proventi e gli oneri di cui si deve tenere conto nella determinazione del reddito o della perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine di natura finanziaria, devono essere compresi anche i premi pagati e riscossi su opzioni sia di tipo traslativo sia differenziale. Tali premi, in forza di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 82 del T.U.I.R., non devono essere imputati alla formazione di tale reddito o perdita nel periodo d'imposta in cui siano stati pagati o riscossi, bensì nel periodo d'imposta in cui l'opzione sia stata esercitata ovvero sia scaduto il termine stabilito per il suo esercizio, in quanto è con il venire meno dell'opzione che può essere effettivamente da considerarsi come compiuta l'operazione economica che è ad essa sottesa.

I premi su opzioni devono essere imputati alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione sia stata esercitata ovvero sia scaduto il termine per il suo esercizio, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta¹⁸. Qualora, infatti, l'opzione sia chiusa

¹⁷ Vedi paragrafo 1.1.3.

¹⁸ Articolo 82, comma 7, del T.U.I.R.

anticipatamente mediante la stipulazione di un'opzione eguale e contraria per la stessa scadenza ovvero sia ceduta a terzi, per l'imputazione dei premi non si rende necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio dell'opzione stessa. Con il verificarsi di tali eventi, infatti, essi assumono natura di oneri deducibili o di proventi tassabili.

2.1.5. Opzioni di vendita o di acquisto esercitate.

Qualora in dipendenza dell'esercizio dell'opzione sia posta in essere la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie sottostanti, i premi pagati e riscossi non possono essere imputati alla formazione del reddito in via autonoma dal momento che, per effetto del rinvio fatto dal comma 7 dell'articolo 82 alla lettera *e*) del comma 6, essi devono essere imputati in aumento o in diminuzione del corrispettivo di cessione.

In pratica, è previsto che i differenziali positivi o negativi realizzati per effetto dell'opzione non possono essere autonomamente tassabili sulla base della lettera *c-quater*), ma concorrono a formare le plusvalenze e minusvalenze delle attività finanziarie cedute o acquistate. Dispone, infatti, l'articolo 82, comma 6, lettera *e*), del T.U.I.R., che ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, i corrispettivi pattuiti nel contratto (cioè quelli originariamente stabiliti dalle parti per l'acquisto o la cessione delle attività sottostanti) devono essere aumentati o diminuiti dei premi pagati o riscossi su opzioni.

In considerazione di tale principio, i differenziali positivi e negativi incassati o pagati in relazione ai contratti indicati nella lettera *c-quater*) concorreranno a formare il reddito, nel caso di cessione a titolo oneroso dell'attività sottostante, come componenti delle plusvalenze e minusvalenze realizzate all'atto della cessione e, invece, nel caso di acquisto dell'attività finanziaria sottostante, come componenti delle plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante la successiva cessione dell'attività sottostante. A titolo esemplificativo, se è stipulata un'opzione per la cessione di azioni che è portata ad esecuzione con il pagamento di una somma (per esempio, 1000) verso consegna dei titoli, il premio incassato dal cedente a seguito della stipulazione del contratto di opzione (per esempio, 10) concorre a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui si chiude il contratto e sono cedute le attività sottostanti.

Tale regola subisce una deroga qualora il contratto derivato abbia per oggetto merci. In tal caso, infatti, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 82, posto che le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non sono rilevanti¹⁹, concorre a formare il reddito soltanto la somma algebrica dei differenziali pagati o incassati in via definitiva.

2.2. La determinazione dei proventi derivanti dalla cessione di crediti, rapporti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e dagli altri contratti differenziali.

Autonomi criteri sono dettati dal comma 8 dell'articolo 82 del T.U.I.R. per la determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, contratti produttivi di redditi di capitale e strumenti finanziari, nonché dei proventi derivanti da contratti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto, di cui alla lettera *c-quinquies*) dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R.

Le plusvalenze e gli altri proventi sono costituiti dalla *differenza positiva* tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi.

Tali criteri rispecchiano quelli dettati per la determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli o certificati di massa, ma se ne differenziano in quanto per questa particolare fattispecie di reddito, secondo quanto si è avuto occasione di sottolineare²⁰, non è ammessa anche la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi. Ciò - secondo la Relazione - "in quanto la deducibilità di tali perdite potrebbe prestarsi ad essere utilizzata per possibili manovre elusive". Secondo il comma 8 dell'articolo 82, infatti, tali redditi sono costituiti dalla "differenza positiva".

Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi, nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi.

A differenza di quanto contemplato nel comma 6, lettera *a*), dell'articolo 82 del T.U.I.R., non è previsto che la deduzione debba essere operata anche sui costi o i valori di acquisto. Tuttavia, sarebbe da ritenere²¹ che sia ammessa un'interpretazione analogica e, quindi, che tale deduzione debba essere operata; altrimenti gli elementi per il calcolo della plusvalenza (e cioè i costi e i ricavi) non sarebbero omogenei, ma sarebbero alterati dalla presenza di redditi di capitale maturati fino al momento dell'acquisto.

2.3. Disposizione comune.

All'articolo 81 del T.U.I.R. è stato aggiunto un comma *1-quater*, secondo il quale "fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso".

Tale previsione normativa fa sì che assumano rilevanza ai fini impositivi non soltanto i redditi che emergono da operazioni di negoziazione e cioè la cessione di attività finanziarie

¹⁹ Vedi paragrafo 1.1.3.

²⁰ Vedi introduzione.

²¹ GIANFRANCO FERRANTI, NORBERTO ARQUILLA, *La tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. Commento al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461*, Giuffrè, Milano, 1998, pagina 99; MAURIZIO LEO, FELICE MONACCHI, MARIO SCHIAVO, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Giuffrè, Milano, 1999, pagina 1327.

sottoscritte all'emissione ovvero il rimborso di attività finanziarie acquistate successivamente all'emissione, ma anche i redditi che emergono dal rimborso di attività finanziarie acquistate all'emissione che non hanno costituito oggetto di cessione a titolo oneroso per tutta la durata dell'attività finanziaria.

In particolare, assumono rilevanza i differenziali derivanti dall'oscillazione della valuta estera di denominazione dell'attività finanziaria, le perdite conseguenti al sostenimento di commissioni o altri oneri dovuti in relazione alle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle attività finanziarie, nonché le perdite derivanti dalla restituzione di un capitale inferiore rispetto a quello impiegato.

Restano, invece, confermate sia l'indeducibilità delle minusvalenze derivanti dal rimborso di partecipazioni indicate nelle lettere *c)* e *c-bis)* dell'articolo 81 del T.U.I.R., dal momento che esse sono estranee alla categoria dei redditi diversi di natura finanziaria rappresentando, invece, perdite di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del T.U.I.R., sia l'indeducibilità delle perdite e delle minusvalenze derivanti dalla chiusura dei rapporti indicati nell'articolo 81, comma 1, lettera *c-quinquies)*, in relazione ai quali sono le stesse norme a prevederne l'irrelevanza.

III. L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA.

3.1. Premessa.

Per le fattispecie di redditi diversi di natura finanziaria derivanti da operazioni di realizzo è stata prevista l'assoggettabilità, anziché alle imposte sui redditi ordinarie, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ad aliquota proporzionale. Tali redditi sono avulsi pertanto dal reddito complessivo e sottoposti ad imposizione separatamente rispetto agli altri redditi del contribuente. Base di commisurazione dell'imposta sostitutiva è il risultato ottenuto sommando algebricamente i componenti positivi e negativi di reddito riconducibili a due "masse".

3.2. La determinazione delle due "masse". Aliquote dell'imposta sostitutiva.

I commi 3 e 4 dell'articolo 82 del T.U.I.R. impongono innanzi tutto di suddividere i redditi diversi di natura finanziaria indicati nelle lettere da *c)* a *c-quinquies)* dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R., in due distinte masse.

La prima massa è ottenuta sottraendo dalle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali qualificate le minusvalenze derivanti dalla cessione delle stesse partecipazioni. Non può pertanto concorrere alla formazione di questa massa nessun altro reddito diverso di natura finanziaria.

La seconda massa è ottenuta, invece, sommando algebricamente le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate, titoli di credito, certificati di massa, valute e metalli preziosi, i redditi e le perdite realizzati mediante l'utilizzo di contratti derivati o di altri contratti a termine di natura finanziaria e, infine, le plusvalenze derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e strumenti finanziari, nonché i redditi derivanti da contratti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto. Sulla massa che comprende le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate l'imposta sostitutiva è applicata con l'aliquota del 27 per cento; mentre sulla massa che comprende le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate e gli altri redditi diversi (quindi anche quelli da contratti derivati e dagli altri contratti a termine nonché da contratti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi o negativi), con l'aliquota del 12,50 per cento.

3.3. Soggetti passivi

3.3.1. Disciplina generale.

I soggetti passivi dell'imposta sostitutiva sono gli stessi ai quali si applicano le imposte personali (I.R.Pe.F. e I.R.Pe.G.) sui redditi diversi e pertanto:

- a) le persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente;
- b) le società semplici e i soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 5 del T.U.I.R.;
- c) gli enti non commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., se l'operazione da cui deriva il reddito diverso non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale;
- d) i soggetti non residenti, se il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 20 del T.U.I.R..

3.3.2. Applicazione dell'imposta nei confronti dei residenti per i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies), dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R..

Per quanto riguarda i soggetti non residenti, con l'introduzione nell'articolo 20²² (concernente disposizioni in merito all'applicazione dell'imposta nei confronti degli stessi), lettera f), del T.U.I.R, della fattispecie prevista nel punto 3), non sono imponibili i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) dell'articolo 81, comma 1, del T.U.I.R, derivanti da contratti conclusi in mercati regolamentati anche attraverso l'intervento di intermediari.

²² Da parte dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, recante "Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di redditi di capitale e differimento di termini".

Al riguardo, occorre sottolineare che, secondo principi di carattere generale, i redditi diversi conseguiti dai soggetti non residenti, compresi, quindi, quelli indicati nell'articolo 81, comma 1, lettere *c-quater*) e *c-quinquies*) del T.U.I.R., rilevano ai sensi dell'articolo 20 se è possibile individuare un collegamento con il territorio dello Stato. Con riferimento a tali fattispecie, pertanto, occorre verificare in primo luogo l'esistenza del presupposto territoriale.

Ciò considerato, si ritiene che, affinché tale presupposto possa considerarsi realizzato, i contratti di cui trattasi devono essere conclusi nel territorio dello Stato.

Alla stregua di tale criterio, per quanto riguarda, in particolare, i redditi diversi di natura finanziaria rivenienti dai *contratti derivati*, il collegamento territoriale, e quindi l'imponibilità dell'operazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera *f*), del T.U.I.R., si desume dal luogo di residenza fiscale del soggetto nei confronti del quale è esercitabile il diritto contrattuale. Tale luogo coincide con il domicilio fiscale del soggetto che corrisponde il reddito, nel caso in cui il *contratto non sia negoziato nei mercati regolamentati*.

Per quanto attiene, invece, ai *contratti negoziati in mercati regolamentati*, la circostanza che le parti del contratto non si obbligano l'una nei confronti dell'altra ma unicamente nei confronti della Cassa di compensazione e garanzia, fa ritenere che il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale si identifichi con quello in cui si trova la Cassa di compensazione e garanzia, che è strumento imprescindibile per il funzionamento degli scambi nei mercati regolamentati e che assume in proprio le obbligazioni nei confronti delle parti contrattuali.

Pertanto, non avendo alcuna rilevanza ai fini impositivi l'*esecuzione del contratto* in una Cassa di compensazione situata al di *fuori del territorio dello Stato*, l'esclusione in oggetto non può che essere riferita alle *operazioni "concluse"*, nel senso sopra precisato, *in un mercato regolamentato italiano* disciplinato ai sensi dell'articolo 70 del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria. Sono, così, non imponibili quei contratti conclusi nell'ambito di un mercato regolamentato direttamente dal soggetto non residente ovvero tramite un intermediario che è abilitato ad operare nel medesimo mercato.

Va, peraltro, precisato che le plusvalenze e i redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del T.U.I.R., che non possono essere esclusi da imponibilità per effetto della mancanza del presupposto territoriale, potrebbero comunque essere esenti per effetto delle previsioni contenute nell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 461 del 1997²³. Inoltre, resta ferma l'applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Pertanto, ove dette convenzioni riservino in via esclusiva la tassazione dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria nel Paese estero di residenza del percipiente, detti redditi saranno esclusi da imposizione in Italia.

È appena il caso di precisare, infine, che con riferimento alle fattispecie di cui alla nuova lettera *f*) dell'articolo 20, comma 1, del T.U.I.R., la non imponibilità comporta l'irrilevanza sia delle plusvalenze sia delle eventuali minusvalenze e differenziali negativi.

Al fine di poter usufruire delle disposizioni che escludono l'imponibilità, la qualità di soggetto non residente deve essere documentata mediante una dichiarazione da parte

²³ Esaminate nel paragrafo successivo.

dell'interessato. Pertanto, il riconoscimento dell'esclusione spetta ai soggetti non residenti che presentano al sostituto d'imposta o all'intermediario residente con il quale intrattengono rapporti di custodia, amministrazione, deposito o gestione un'attestazione, nella forma della "autocertificazione", nella quale dichiarino di non essere residenti in Italia secondo le disposizioni della normativa fiscale italiana. Si tratta di una semplice attestazione sottoscritta dall'interessato con firma non autenticata.

3.3.3. Regime di esenzione per i soggetti non residenti.

Per agevolare l'afflusso di capitali esteri in Italia, il comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 ha introdotto un apposito regime di esenzione di diritto interno a favore di soggetti non residenti. Tale regime ricalca nelle sue linee fondamentali il regime di esenzione accordato dall'articolo 6 del Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, di "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati" (d'ora in poi, "D.Lgs. n. 239"), agli interessi e altri proventi dei titoli di stato ed equiparati, nonché delle obbligazioni e titoli similari emesse da "grandi emittenti privati". Esso ha ad oggetto i redditi indicati nelle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81 del T.U.I.R. e quindi tutti i redditi diversi di natura finanziaria previsti da tale disposizione, con la sola eccezione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui alla precedente lettera *c*).

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 239, possono beneficiare del regime di esenzione soltanto i soggetti che risiedono in Paesi che consentono un adeguato scambio d'informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti e che non siano residenti in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regime fiscale privilegiato (cosiddetti "Paradisi fiscali"), individuati con decreti del Ministro delle finanze (cosiddetta *black list*). Finalità di tale limitazione è evidentemente quella di accordare l'esenzione soltanto a favore di soggetti che risiedono in stati che forniscano all'Amministrazione finanziaria italiana la collaborazione necessaria ad evitare abusi.

Come confermato dal Ministero delle finanze²⁴, costituendo l'esclusione accordata dall'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461, un'esclusione di diritto interno, essa deve ritenersi applicabile indipendentemente da quanto stabiliscano le disposizioni della convenzione in vigore con lo Stato di residenza del percipiente. Conseguentemente le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria devono essere esclusi da tassazione, anche se le predette disposizioni attribuissero all'Italia il diritto a sottoporli a tassazione in concorso con l'altro Stato contraente ovvero in via esclusiva.

Naturalmente, è fatta salva anche l'applicazione delle disposizioni di non applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti contenute nell'articolo 20, comma 1, lettera *f*), del T.U.I.R., di cui si è detto²⁵.

²⁴ Ministero delle finanze, circolare n. 165/E, paragrafo 2.3.6.

²⁵ Vedi paragrafo precedente.

Con decreto 12 dicembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze, è stato approvato un nuovo schema di *autocertificazione*, che deve essere utilizzato per richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari disciplinati dal D.Lgs. n. 239, e che ha semplificato notevolmente gli adempimenti a carico dei soggetti interessati: tale schema può essere utilizzato anche ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del T.U.I.R., disposta dall'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461.

3.4. Regimi previsti.

Sul piano applicativo l'imposizione sostitutiva si attua attraverso tre regimi diversi, sia pure coordinati e collegati tra loro. Il legislatore ha previsto la possibilità che il contribuente assolvere il tributo sui redditi diversi di natura finanziaria sia mediante dichiarazione dei redditi ("*regime della dichiarazione*"), sia per il tramite di intermediari abilitati ("*risparmio amministrato*" e "*risparmio gestito*"), evitando in tal modo la redazione della dichiarazione stessa relativamente ai redditi così tassati. Il ricorso del contribuente agli intermediari non può consistere in una prestazione di tipo occasionale, ma richiede l'instaurazione di un rapporto duraturo con l'intermediario, che si ottiene mediante un'espressa manifestazione di volontà del contribuente ("*opzione*"), che lo vincola per almeno un intero periodo d'imposta e che presuppone, quindi, uno stabile rapporto di mandato o di deposito.

IV. PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE.

È all'esame del Parlamento il disegno di legge delega al Governo per la riforma del sistema fiscale. Sul piano generale, il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.

Per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria, si prevede:

- 1) l'omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, *indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati* per produrli;
- 2) la convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;
- 3) l'imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;
- 4) un regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate.

La Relazione governativa d'accompagnamento chiarisce che saranno adottate modalità procedurali uniformi, attraverso l'estensione del sistema di prelievo alla fonte, con un'imposta sostitutiva proporzionale, a tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dallo

strumento giuridico utilizzato per produrli, dalla durata dell'investimento, dalla natura dell'emittente, ma fatta eccezione per i proventi derivanti, alle persone fisiche e morali non imprenditori, da partecipazioni qualificate (dividendi, utili e plusvalenze), da contratti di associazione in partecipazione e da mutui, che saranno soggetti, in tutto o in parte, all'imposta progressiva.

Per quanto qui interessa, il disegno si propone di dare piena attuazione ai principi di generalità e di neutralità del prelievo, attraverso l'omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria: a differenza del passato si intende abbandonare la distinzione tra le categorie dei redditi di capitale e dei redditi diversi, "fonte di segmentazioni di mercato", a favore dell'adozione di un'unica categoria di "*redditi finanziari*", indipendentemente dalla natura del soggetto emittente, dalla durata e dallo strumento utilizzato per produrli, comprendente i proventi di qualunque fonte.

In essa dovranno rientrare, in particolare, non solo i proventi derivanti dall'impiego di capitale (per esempio, gli interessi e gli scarti di emissione da titoli obbligazionari, gli utili da partecipazione in società di capitale, ecc.), ma anche i proventi caratterizzati da elementi di aleatorietà, spesso consistenti in un *differenziale*: quali appunto le plusvalenze da cessione e i proventi dei *contratti derivati*.

L'attuale definizione delle singole tipologie di redditi di capitale e diversi sarà, a questo fine, sostituita da norme definitorie di tipo generale, in grado di comprendere tutte le tipologie di proventi e di escludere in radice gli effetti di "fuorigioco" - così si esprime la relazione - del sistema fiscale, prodotti dalle continue innovazioni delle forme contrattuali.

Genova, 5 settembre 2002

Oscar Donato Piccoli
BNP Paribas Banque Privée - Succursale Italia
Piazza San Fedele n. 2
20121 Milano- Italia
(e-mail: oscar.donato.piccoli@bnpparibas.com)

Instituto Latino-Americano de Derecho Tributario (ILADT)
XXI Jornadas latino-americanas de derecho tributario

La tassazione dei nuovi strumenti finanziari.
La imposición de los nuevos instrumentos financieros.
(Italia)

Genova, 5 settembre 2002
Génova, 5 de septiembre 2002

Relazione di Oscar Donato Piccoli
Relación de Oscar Donato Piccoli

APPENDICE LEGISLATIVA*

* *In italiano.*

Per comodità di lettura, si riportano le norme essenziali citate nel testo.

(I) Articolo 3, comma 160, della Legge n. 662:

<<Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o sulle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;

b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in società o enti, di altri valori mobiliari, nonché di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attività sottostanti; possibilità, anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;

c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti;

d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera *b)*, con possibilità di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo;

f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera *b)* derivanti da operazioni di realizzo; possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione per i redditi di cui alla medesima lettera *b)* non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilità è subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;

g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera *b)* non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione; possibilità di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;

h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera *g)* con quella dei redditi diversi di cui alla lettera *f)* conseguiti a seguito di realizzo;

i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera *g)* e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;

l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non più di tre livelli compresi fra un minimo del 12,50 per cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'articolo 47 della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli più a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati, o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del medesimo testo unico, non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549;

m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera *l)*, possibilità di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *e)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera *l)*; sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;

n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera *f)* secondo i medesimi livelli indicati nella lettera *l)* e, in particolare, applicando il livello più basso ai redditi di cui alla lettera *b)*, non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonché a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere *g)* e *i)*; coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere *g)* e *i)*;

o) introduzione di disposizioni necessarie al più efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilità di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere *f)* e *g)*; revisione della disciplina contenuta nel Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al più esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;

p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel Decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;

q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;

r) possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione.

(II) Articolo 81, comma 1, lettere *c)*, *c-bis)*, *c-ter)*, *c-quater)* e *c-quinquies)*, del T.U.I.R.:

<<Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

[*omissis*]

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera *c)*, e dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera *c)*, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera *c)*, e dei soggetti di cui all'articolo 87, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere *c)* e *c-bis)*, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti

correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

(III) Articolo 41, comma 1, del T.U.I.R.:

<<Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli simili, nonché dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera *h-bis*) del comma 1, dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

(IV) Articolo 82, comma 7, del T.U.I.R.:

<<I redditi di cui alla lettera *c-quater*) del comma 1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività di cui alle lettere *c)*, *c-bis*) o *c-ter*), dell'articolo 81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera *e*) del comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera *c-quater*) del comma 1 dell'articolo 81>>.

(V) Articolo 82, comma 8, del T.U.I.R.

<< Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi, nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera *f*) del comma 6

(VI) Articolo 5 del D.Lgs. n. 461:

<<1. Le plusvalenze di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata, fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 81, è portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.

2. I redditi di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i

criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.

3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6.

4. Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da *c bis*) a *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

(VII) Articolo 82, commi 3 e 4, del T.U.I.R.:

<<3. Le plusvalenze di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

4. Le plusvalenze di cui alle lettere *c-bis*) e *c-ter*) del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera *c-quater*) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera *c-quinquies*) del comma 1 dello stesso articolo 81; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate>>.

Instituto Latino-Americano de Derecho Tributario (ILADT)
XXI Jornadas latino-americanas de derecho tributario

La tassazione dei nuovi strumenti finanziari.
La imposición de los nuevos instrumentos financieros.
(Italia)

Genova, 5 settembre 2002
Génova, 5 de septiembre 2002

Relazione di Oscar Donato Piccoli
Relación de Oscar Donato Piccoli

BIBLIOGRAFIA*

* *In italiano.*

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO.

Profili tributari

Per l'Italia

GABRIELE ESCALAR, "Il riordino della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria", in *Commento agli interventi di riforma tributaria*, a cura di Marco Miccinesi, CEDAM, Padova, 1999.

ROBERTO ESPOSITO, "I redditi di capitale", in *Commento agli interventi di riforma tributaria*, a cura di Marco Miccinesi, CEDAM, Padova, 1999.

GIANFRANCO FERRANTI, NORBERTO ARQUILLA, *La tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. Commento al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461*, Giuffrè, Milano, 1998.

MAURIZIO LEO, FELICE MONACCHI, MARIO SCHIAVO, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Giuffrè, Milano 1999, Tomi I, II e III (Aggiornamento al 8 giugno 2000).

GIOVANNI PALUMBO, *Plusvalenze finanziarie*, CEDAM, Padova, 2002.

MARCO PIAZZA, *Guida alla fiscalità internazionale*, ottava edizione, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001.

Per l'Argentina

JULIÁN ALBERTO MARTÍN, *Tratamiento impositivo de operaciones financieras*, KPMG, 1999, Buenos Aires.

Per la Spagna

INSTITUTO SUPERIOR DE TÉCNICAS Y PRÁCTICAS BANCARIAS, *Manual práctico de los productos financieros y su fiscalidad*, Cuadernos CincoDías, Madrid, 2000.

ANTONIO SUAU ALLÉS, *La fiscalidad de las operaciones financieras*, CISS PRAXIS, Valencia, 1998.

Profili legali

FRANCESCO CAPUTO NASSETTI, *Profili civilistici dei contratti "derivati" finanziari*, Giuffrè, Milano, 1997.

FRANCESCO CAPUTO NASSETTI, *I contratti derivati di credito. Profili civilistici e regolamentari*, Giuffrè, Milano, 1998.

FRANCESCO CAPUTO NASSETTI, ANDREA FABBRI, *Trattato sui contratti derivati di credito. Aspetti finanziari, logiche di applicazione, profili giuridici e regolamentari*, EGEA, Milano, 2000.

FRANCESCO CAPUTO NASSETTI, GIOVANNI CARPENZANO, GENNARO GIORDANO, *I derivati di credito. Aspetti civilistici, contabili e fiscali*, Giuffrè, Milano, 2001
EMILIO GIRINO, *I contratti derivati*, Giuffrè, Milano, 2001.

A cura di FRANCO RIOLO, *I derivati finanziari. Profili economici, giuridici e finanziari*, EDIBANK, Milano 1993.